

Appello 04-30

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti) con Marco Alberti, Sergio Pepe, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione Flying Junior, n.v. ITA 35198, pervenuto in F.I.V. lunedì 15 novembre 2004 (prot. N. 13608) avverso la decisione assunta il 1° novembre 2004 dal Comitato per le Proteste del "Memorial Sir Peter Blake", manifestazione compresa nel Meeting d'Autunno organizzato dallo Y.C. Acquafresca, disputato a Brenzone del Garda, nei gironi 31 ottobre e 1° novembre 2004: decisione che, sulla protesta con domanda di riparazione proposta da ITA 3518, fu respinta dal Comitato per le Proteste con l'impugnata decisione 10 novembre 2004 senza ricevere le deposizioni delle parti interessate e così motivando: "Si è accertato che l'incidente è avvenuto prima di iniziare le procedure di partenza."

L'appellante ha descritto i fatti come segue.

Prima dell'avvio della prova del 1° novembre 2004 le imbarcazioni delle varie classi partecipanti al "Meeting" si recarono, all'orario previsto, nella zona della partenza. Tra esse il Flying Junior ITA 3518, odierno appellante, che, dovendo partire dopo i Laser 4.7, si era mantenuta lontana dalla linea di partenza di circa dieci lunghezze, sottovento alla stessa, con vele alla cappa e deriva alzata: ciò che, per il forte vento (che soffiava a circa 20-25 nodi) non impediva alla barca di avanzare lentamente.

Intanto il Laser 4.7 ITA 169845, provenendo velocemente da sopravento e con mure a dritta, si portò nei pressi del F.J ITA 3518 e, giunto in prossimità di quest'ultima barca, strambò passando mure a sinistra ma, nell'eseguire questa manovra, scuffiò a 90° alla distanza di circa un metro dalla prua di ITA-3518 che, non essendo in grado di governare, tentò inutilmente di manovrare e di cambiare direzione e, pur procedendo a ridotta velocità, passò sull'albero del Laser 4.7; senonché la deriva alzata permise alla chiglia di passare ma non altrettanto avvenne per il timone che collise con l'albero della barca scuffiata.

La collisione descritta provocò la rottura dello specchio di poppa del F.J che, in conseguenza, non poté partecipare alla regata poiché imbarcava acqua e fu costretto a farsi trainare a terra.

Dopo l'arrivo ITA 3518 presentò tempestiva protesta e domanda di riparazione ma il Comitato per le proteste, aperta la fase preliminare dell'udienza, non ascoltò le parti e pronunciò il dispositivo anzidetto semplicemente motivando che "si è accertato che l'incidente è avvenuto prima di iniziare le procedure di partenza."

Avverso questa decisione la barca ITA - 3518 ha proposto appello nei termini.

Il Presidente del Comitato per le proteste ha inviato le sue osservazioni sull'impugnazione a norma della regola F6 nelle quali ha confermato che essendo l'incidente fra le due imbarcazioni accaduto nella fase precedente a qualsiasi procedura di partenza e quindi non in regata non si è discussa la protesta in quanto comunque non si poteva procedere a qualsiasi eventuale squalifica e/o penalizzazione nei confronti del concorrente del Laser."

La Giuria d'appello, esaminati la decisione impugnata, l'appello e le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste, ritiene che quest'ultimo non giudicò correttamente quando emise la decisione impugnata.

Infatti, non essendo contestato che il F.J ITA 3518 intendesse partecipare alla regata della propria Classe (che doveva avere inizio subito dopo la regata della classe Laser 4.7), non può dubitarsi che dovesse trovare applicazione il corsivo-preambolo alla Parte 2 del Regolamento di Regata 2001-2004, il quale prevede testualmente: "Le regole della Parte 2a si applicano tra barche che stanno navigando nell'area di regata o nei suoi pressi ed intendono regatare, che sono in regata o che sono state in regata. Comunque, una barca che non sia in regata non deve essere penalizzata per una violazione delle presenti

regole ad eccezione della regola [22.1](#)".

E' da aggiungere che la regola [63.1](#) del Regolamento ISAF dispone che "una decisione in tema di riparazione non deve essere decisa senza udienza"; ciò comporta che l'udienza debba essere condotta regolarmente con applicazione piena della regola [63.6](#) la quale, a sua volta, dispone che "il Comitato per le proteste deve ricevere la deposizione delle parti dell'udienza e dei loro testimoni ed acquisire le altre prove che ritiene necessarie".

Quanto innanzi costituisce conferma che il Comitato per le proteste ha erroneamente ritenuto di non discutere la protesta e la conseguente domanda di riparazione proposte da ITA-35 18. Se è vero, infatti, che esso non avrebbe potuto comminare alcuna penalizzazione nei confronti del Laser 4.7 è altrettanto vero che un completo accertamento dei fatti avrebbe permesso di individuare la responsabilità della collisione e quindi, al fine di una corretta applicazione della Regola [62.1 b](#), la fondatezza della domanda di riparazione formulata dall' appellante nel caso neanche presa in esame con palese violazione della citata regola [63.1..](#)

Poiché nessuna delle regole anzidette ha trovato nella specie applicazione la protesta e la domanda di riparazione proposte da ITA-3518 andranno esaminate ed istruite dal Comitato per le proteste, il quale, in caso di accoglimento, dovrà attenersi alla regola [64.2](#) del Regolamento ISAF e dovrà quindi "adottare un provvedimento che sia il più equo possibile".

Per questi motivi la Giuria d'Appello accoglie l'appello 15 novembre 2004 (prot n. 13608), proposto dall'imbarcazione Flying Junior ITA 3518 avverso la decisione assunta il 10 novembre 2004 dal Comitato per le proteste della prova dell' 1 novembre 2004 del "Memorial Sir Peter Blake", manifestazione compresa nel Meeting d'Autunno organizzato dallo Y.C. Acquafresca. Conseguentemente annulla la decisione anzidetta e rimette gli atti al Comitato per le proteste della suddetta regata perché provveda ad esaminare ed istruire la protesta e la domanda di riparazione e, in caso di accoglimento, riconosca all'istante la riparazione chiesta attenendosi alla regola [64.2](#) del Regolamento ISAF ed apporti le eventuali conseguenti modifiche alla classifica della prova anzidetta e dalla classifica finale della stessa manifestazione.

Così deciso in Genova il 25 febbraio 2005.

Relatore ed estensore
(Giuseppe Meo)
Il Presidente
Francesco N. Tubarchi

